



FEDERCONGRESSI&EVENTI

Associazione nazionale delle imprese pubbliche, private
della meeting industry italiana

Alla cortese attenzione

Sen. Daniele Pesco

Presidente

V Commissione Permanente (Bilancio) del Senato

Ai componenti dell'ufficio di Presidenza

V Commissione Permanente (Bilancio) del Senato

Sen. E. Rivolta

Sen. D. Stefano

Sen. C. Zuliani

Sen. R. Fantetti

c/o Senato della Repubblica

Piazza Madama

00186 Roma

comm05a@senato.it

Roma, 26 marzo 2020

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Proposte emendative di Federcongressi&Eventi

Onorevole Senatore Pesco,

Federcongressi&eventi è l'associazione che rappresenta in maniera esclusiva il settore della Meeting Industry italiana. Nata nel 2004, è l'associazione delle imprese che svolgono attività connesse con l'organizzazione di congressi, convegni, fiere, corsi di formazione accreditata e non, di viaggi incentive e di eventi quali meeting e convention aziendali.

Il contributo delle nostre aziende all'economia dell'intero sistema Paese è decisivo: il turismo business degli eventi e delle fiere è infatti il segmento più strategico del turismo che, nel suo complesso, rappresenta il 13% del Pil ed il 15% dell'occupazione del nostro Paese. In Italia si svolgono annualmente oltre 400.000 tra eventi e congressi che generano un enorme impatto economico per le destinazioni che li ospitano. Un solo esempio: il Congresso Europeo di Cardiologia svoltosi a Roma ha visto la partecipazione di 35.000 cardiologi di 140 nazioni diverse ed ha generato un indotto economico stimato di circa 200 milioni di euro, dei quali quasi un milione soltanto di taxa di soggiorno per le casse del Comune di Roma.

Federcongressi&eventi ha apprezzato la sensibilità del Governo per aver inserito il nostro settore (cfr. comma 2 art. 61 del decreto in oggetto) fra quelli maggiormente colpiti dalle misure contenitive doverosamente messe in atto per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19. Tale azione di Governo ha consentito di beneficiare nel breve periodo di alcune forme di ristoro al gravissimo danno economico che il nostro ambito di attività sta patendo.

Tale intervento, tuttavia, appare insufficiente, nella dimensione e nelle modalità applicative, a far fronte alla drammatica crisi di liquidità che stanno affrontando le nostre imprese. Le particolarità che contraddistinguono il nostro

Via Marghera 2 - 00185 Roma

Tel.: +39 06 89714805 r.a.

federcongressi@federcongressi.it

P.IVA 08368631001 - C.F. 97357330584



FEDERCONGRESSI&EVENTI

Associazione nazionale delle imprese pubbliche, private
della meeting industry italiana

settore e le nostre aziende, infatti, non lasciano alcun dubbio sul fatto che l'impatto economico fortemente negativo che le nostre imprese subiranno andrà ben oltre il periodo di chiusura delle attività che il Governo riterrà di mettere in atto per ragioni di carattere sanitario. Purtroppo non sarà sufficiente tornare alla normale operatività per tornare a fatturare e a generare liquidità e profitto. Tale profondo stato di crisi pertanto, se non affrontato adeguatamente, genererà il rischio concreto di una catena di fallimenti in grado di minare severamente la capacità produttiva del nostro settore e di una componente fondamentale del comparto turistico.

Con questo spirito ci appelliamo a Codesta Commissione affinché accolga e tenga nella dovuta considerazione in fase di conversione in legge le proposte di emendamento al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 che Federcongressi&Eventi ha redatto e che vengono presentate in allegato a questa comunicazione.

Grata per l'attenzione che vorrà rivolgere a Federcongressi&Eventi,

Cordialità

La Presidente

Alessandra Albarelli

CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE DI CUI AL comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Al comma 1 dell'art. 65, dopo le parole "ai soggetti esercenti attività d'impresa" si propone di aggiungere "di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61" nonché, dopo la parola "immobili" si sostituisca la frase "rientranti nella categoria catastale C/1" con la seguente "strumentali all'attività d'impresa indipendentemente dalla identificazione catastale degli stessi."

Si propone inoltre di sostituire l'espressione "relativo al mese di marzo 2020" con "relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'integrazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione a prescindere dall'identificazione della categoria catastale dell'immobile in locazione, facendo particolare riferimento alle imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61 che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione pur in presenza di un azzeramento dell'attività.

L'incertezza sul protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, nonché della coda lunga dei suoi effetti, rendono necessaria la proroga di tale misura almeno fino al mese di giugno 2020 compreso.

IMU SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLE IMPRESE DI CUI AL comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 69, è inserito il seguente:

<<Articolo 69 bis

(IMU sugli immobili di proprietà delle imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61)

1. Per gli immobili strumentali di proprietà delle imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61, indipendentemente dalla loro identificazione catastale, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma dispone una riduzione temporanea (per l'anno 2020) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali di proprietà delle imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI CUI al comma 2 lettera d) dell'art. 61

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Al comma 2 lettera d) dell'art. 61, dopo la parola “religioso” aggiungere le parole “nonché i soggetti privati, in qualunque forma organizzati, che gestiscono organismi di promozione delle destinazioni italiane, sia di livello nazionale, sia di livello territoriale, nel settore MICE”

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario per estendere l'applicabilità dell'art. 61 alla filiera del turismo rappresentata dagli organismi privati di promozione della destinazione nel settore del turismo MICE, cioè relativo ai congressi e agli eventi.

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARI PER IMPRESE DI CUI AL comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 61, è inserito il seguente:

<<Articolo 61 bis

(Esenzione dal pagamento della TARI per le imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61)

1. A decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 31 dicembre 2020, le imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61 sono esonerate dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma prevede l'esonero dal pagamento della TARI per le imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61 per il periodo decorrente dalla data di dichiarazione dell'emergenza fino al prossimo dicembre. Si tratta di imprese già penalizzate dalla iniquità del tributo, commisurato alle superfici dei locali, anziché, come dovrebbe essere, alla reale quantità e qualità di rifiuti prodotti.

In considerazione del fatto che l'attività di tali imprese è al momento interrotta, con conseguente azzeramento della produzione di rifiuti, e che anche dopo la conclusione della fase critica l'attività risulterà seriamente compromessa, si propone di esonerarle dal tributo.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Il comma 4 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

<<4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3 del presente articolo e dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'incertezza sul protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, nonché della coda lunga dei suoi effetti, rendono necessaria la definizione di termini ragionevolmente più ampi per i versamenti delle ritenute alla fonte, adempimenti e versamenti di contributi previdenziali, e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Pertanto, si indicano sino al 31 dicembre 2020 la data di sospensione dei versamenti e nel 1° gennaio 2021 la data di inizio del pagamento, che dovrà avvenire in forma rateizzata.

Inoltre, vengono indicati termini e modalità anche per il versamento dell'IVA, sospeso ai sensi del comma 3.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI RELATIVI ALL'IVA

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Al comma 3 dell'articolo 61, le parole “nel mese di marzo” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal mese di marzo e sino al 31 dicembre 2020”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In considerazione dell'incertezza sul protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per tutti i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 61, si propone di sospendere i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza dal mese di marzo fino a dicembre 2020.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI RELATIVI AGLI AVVISI BONARI

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Al termine del comma 3 dell'articolo 61, è aggiunto il seguente periodo:

<<Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti previsti dagli articoli 36, 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dall'articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. Nel caso di pagamenti effettuati in forma rateale ai sensi dell'art. 3 bis del DPR 462/1997, il pagamento delle rate in scadenza prima del 31 dicembre 2020 è sospeso sino al 31 dicembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità. Sono da intendersi sospesi sino alla medesima data anche i versamenti relativi a dilazioni di avvisi di accertamento definiti ai sensi degli articoli 5 e 6 D.lgs. 218/1997 e dilazioni di adesioni alla proposta di mediazione di cui all'articolo 17bis D.lgs. 546/1997>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'incertezza sul protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, nonché della coda lunga dei suoi effetti, rendono necessaria la definizione di termini ragionevolmente più ampi per gli adempimenti e i versamenti relativi ai cosiddetti avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate, per i quali si propone la sospensione sino al 31 dicembre 2020.

PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 19, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. In attesa della liquidazione integrale della prestazione di cui al comma precedente, il lavoratore può richiedere all'INPS l'erogazione di un acconto di importo pari a 600 euro mensili. A tal fine, deve presentare una domanda controfirmata dall'azienda che attesta che il rapporto di lavoro è sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e che è stato avviato l'iter per l'accesso agli ammortizzatori sociali>>.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A causa della carenza di liquidità generata dal crollo delle attività che ha portato alla richiesta di integrazione salariale, le aziende non saranno in grado di anticipare l'erogazione dell'assegno ordinario, e faranno richiesta all'INPS di erogazione diretta dello stesso.

La disposizione si propone di garantire al lavoratore destinatario dell'assegno ordinario, nelle more del perfezionamento della procedura, un'anticipazione pari al trattamento erogato ai lavoratori sprovvisti di altre forme di tutela.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Al comma 6 dell'articolo 22, dopo le parole <<presente decreto.>> è aggiunto il seguente periodo:

<<L'accesso al trattamento è riconosciuto anche in presenza di periodi di ferie o di permesso maturati e non goduti da parte dei lavoratori anche se riferiti ad annualità pregresse.>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La formulazione è volta a garantire un immediato accesso dei lavoratori alle prestazioni della cassa integrazione in deroga e quindi ad una più efficace operatività delle disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020.

Qualora l'accesso alle prestazioni venisse subordinato al preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità (ferie, permessi, etc), la maggior parte dei lavoratori si troverebbe esclusa da ogni tutela, in quanto moltissime imprese al momento si trovano in crisi di liquidità e non possono pertanto provvedere al pagamento delle retribuzioni relative a periodi di ferie e/o permessi retribuiti.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Al comma 1 dell'articolo 27, dopo le parole << ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa >> è aggiunto il seguente periodo:

<<ed agli amministratori di società iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 attivi alla medesima data, anche se non iscritti alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti dell'INPS>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si ritiene che tale integrazione sia dovuta in virtù del fatto che trattasi di una categoria di contribuenti regolarmente iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che al momento risulterebbero esclusi dal beneficio dell'indennità prevista per altre categorie di professionisti e lavoratori

INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE DI CUI AL comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

<<Articolo 29 bis

(incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61)

Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore rappresentato dalla filiera delle imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61 e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, a tali imprese è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato senza che tale periodo a tempo determinato concorra al computo del limite previsto per quest'ultima tipologia contrattuale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo in generale, e per il settore dell'organizzazione di eventi, congressi e fiere nello specifico, determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla assunzione o alla riassunzione di personale.

La misura proposta prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo la cui entità massima è commisurata all'indennità di 600,00 euro mensili che si prevede di corrispondere ai lavoratori che non saranno riassunti.

Per tal via, a parità di costo per il bilancio pubblico, oltre a sostenere i datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni, si realizza un'importante "leva economica", in quanto allo sgravio contributivo stanziato dallo Stato corrisponde l'immissione nel sistema di risorse private di entità pari ad almeno tre volte il contributo statale (cioè la retribuzione dei lavoratori che altrimenti non sarebbero riassunti), che a loro volta genereranno un ulteriore effetto moltiplicatore.

A garanzia dell'invarianza del costo è inoltre esplicitamente previsto che lo sgravio non spetti nei casi in cui il lavoratore venga eventualmente ammesso a fruire del trattamento di integrazione salariale.

SOSPENSIONE DI TERMINI PER VERSAMENTI ASSICURATIVI E ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 61, è inserito il seguente:

<<Articolo 61 bis:

(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)

1. Sono sospesi fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

- 1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;
- 2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- 3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- 4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La misura ripropone quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendone l'applicabilità - originariamente riferita ai comuni delle cosiddette "zone rosse" - all'intero territorio nazionale. Inoltre, il termine per il pagamento – originariamente fissato al 30 aprile – viene prorogato al 30 settembre.

In attesa di conoscere le tecniche di drafting che saranno adottate per integrare il contenuto del decreto 9 all'interno del decreto n. 18, si è ritenuto opportuno formulare la proposta mediante la riproposizione dell'intero articolo, con le opportune modifiche.

NOMINA DEL REVISORE LEGALE NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 106, è inserito il seguente:

<<Articolo 106 bis

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola "379" è soppressa ed è aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022">>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha esteso in modo significativo l'obbligo di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata, prevedendone l'applicazione se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

In considerazione della situazione di particolare difficoltà, Si propone di rinviare l'entrata in vigore della norma, che risulta particolarmente onerosa per le piccole e medie imprese.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

DISCIPLINA DELLA CRISI D'IMPRESA DI CUI AL Decreto Legislativo 14/2019

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 106, è inserito il seguente:

<<Articolo 106 ter

1. L'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'articolo 378 del D.Lgs 14/2019 (codice della crisi d'impresa) in materia di estensione della responsabilità degli amministratori è prorogata al 15 febbraio 2021.>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In un periodo di incertezza generalizzata e di recessione come quello in cui è entrato il sistema Paese anche a causa (ma non solo) del coronavirus, è semplicemente inopportuno privare di fatto l'imprenditore dalla limitazione di responsabilità tradizionalmente prevista per le s.r.l. estendendo le possibili azioni dei creditori anche sul patrimonio personale dell'amministratore stesso (socio o meno della società amministrata). Si ritiene pertanto opportuno quantomeno prorogare la decorrenza della norma in questione al 15 febbraio 2021 in analogia con quanto già previsto dall'articolo 11 del D.L. 9/2020 in materia di obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Per chi ha già nominato l'organo di controllo entro l'originario termine del 16/12/2019 valutare l'opportunità di riconoscere normativamente la possibilità di rinviare la decorrenza dell'obbligo alla relazione al bilancio, così come l'aumento dei parametri dimensionali attualmente previsti dall'articolo 2477 c.c.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE DELLE IMPRESE DI CUI AL comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 82, è inserito il seguente:

<<Art. 82 bis
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In considerazione dell'impatto che l'epidemia coronavirus e le restrizioni agli spostamenti stanno generando sul settore turismo in generale, e del settore dell'organizzazione di eventi, congressi e fiere nello specifico, con un sostanziale azzeramento dell'attività su tutto il territorio nazionale, si propone di estendere alle imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61 la sospensione dei pagamenti delle utenze che l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede per i comuni delle cosiddette "zone rosse".

In attesa di conoscere le tecniche di drafting che saranno adottate per integrare il contenuto del decreto 9 all'interno del decreto n. 18, si è ritenuto opportuno formulare la proposta mediante la riproposizione del testo dell'articolo 4, con le opportune modifiche.

CREDITO D'IMPOSTA PER RIDUZIONE DI FATTURATO DELLE IMPRESE DI CUI AL comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:

<<Articolo 65 bis

(credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61)

1. Alle imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61 che abbiano subito alla data di chiusura del bilancio d'esercizio 2020 una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive attestate dal bilancio d'esercizio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.>>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A causa dello stato di emergenza connesso all'epidemia coronavirus si è determinato un significativo numero di annullamenti di eventi congressuali, aggregativi, formativi, fieristici, etc. che ha causato e causerà rilevanti riduzioni di fatturato per l'anno 2020.

Le caratteristiche strutturali del settore degli eventi non consentiranno di recuperare tali perdite.

Inoltre, anche quando sarà cessata la situazione di emergenza, i tempi di rientro alla normalità non saranno immediati, in specie per la clientela internazionale, che costituisce una parte importante del nostro mercato.

Si rende pertanto indispensabile un intervento urgente a supporto delle imprese di cui al comma 2 lett. b), d), e), o) e p) dell'art. 61, per evitare la decimazione di un settore di riconosciuta alta produttività.

La norma è volta a realizzare un primo livello di tutela, in forma di credito d'imposta, per un importo proporzionale al danno subito.

Si evidenzia che la riduzione di attività è misurabile con assoluta precisione, anche ricorrendo ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici.

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO, PACCHETTI TURISTICI E CONTRATTI DI SOGGIORNO

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Al comma 1 dell'articolo 88, dopo le parole "contratti di soggiorno" si propone di aggiungere il seguente testo: "ed ai contratti stipulati con strutture e catene alberghiere relativi alla organizzazione di eventi, congressi, meeting, corsi di formazione"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La misura espressa dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 viene intesa come esclusivamente rivolta ai contratti di prestazione turistica individuale, omettendo di disciplinare in analogia i numerosi contratti relativi a servizi alberghieri (noleggio sale, servizi di ristorazione, affitto camere, etc) che invece contraddistinguono il rapporto fra le aziende organizzatrici di eventi e le strutture/catene alberghiere.

La modifica proposta si rende pertanto necessaria a seguito delle criticità emerse in fase di prima applicazione del decreto e recependo le novità introdotte in relazione ai contratti di soggiorno dal comma 1 dell'articolo 88 del decreto n. 18.